

Oggetto: ENTI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - LA RICHIESTA DEL 5 PER MILLE PER L'ANNO 2013

Procedura al via per enti e associazioni che potranno richiedere ai contribuenti la destinazione di una quota pari al 5 per mille della propria Irpef dovuta per l'anno 2013.

Le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono ancora quelle stabilite con il DPCM datato 23 aprile 2010.

Con la **circolare n.6/E del 21 marzo 2013** l'Agenzia delle Entrate ha fissato i termini per quegli enti di volontariato e quelle associazioni sportive dilettantistiche che vorranno iscriversi negli elenchi al fine di godere del predetto beneficio.

Con riferimento ai soggetti ammessi al beneficio va ricordato che per effetto della disposizione contenuta nel comma 46 dell'art.23 del D.L. n.98/11, già a decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) datato 30/05/12 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme relativamente alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Precisa il citato documento di prassi che le istruzioni sulle modalità di effettuazione degli adempimenti degli enti della ricerca scientifica e dell'Università, degli enti della ricerca sanitaria e degli enti che effettuano attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici sono fornite dalle Amministrazioni di rispettiva competenza.

Nella presente informativa pertanto faremo riferimento alle procedure previste per i soli enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche, rinviando per le altre tipologie di enti alle specifiche informazioni come sopra individuate.

Elenco soggetti ammessi al beneficio	
a)	sostegno agli enti di volontariato
b)	finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
c)	finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
d)	sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e)	sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI a norma di legge (art. 90 L. 27/12/2002, n. 289) <u>che svolgono una rilevante attività di interesse sociale</u> .
f)	finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (D.L. n. 98 del 6/7/2011, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011).

Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno degli appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata al Cud per tutti coloro che sono dispensati dall'obbligo di presentare la dichiarazione).

È consentita una sola scelta di destinazione.

Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille.

Per destinare la quota del cinque per mille al Comune di residenza è sufficiente apporre la firma nell'apposito riquadro.

I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Predisposizione degli elenchi

Il DPCM 23/04/10 prevede la redazione di elenchi distinti per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto, disciplinandone le relative modalità di formazione:

- ➔ per gli enti di cui alla **lettera a)** (enti del volontariato) l'Agenzia delle Entrate predisporrà l'elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente;
- ➔ per gli enti di cui alla **lettera b)** (enti della ricerca scientifica e dell'università) il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica predisporrà l'elenco degli enti sulla base delle domande di iscrizione che i soggetti interessati faranno pervenire esclusivamente per via telematica al citato Ministero. Notizie e dettagli in merito alla procedura da seguire ed agli adempimenti previsti per coloro che intendono iscriversi possono essere acquisiti consultando il sito internet del Ministero dell'Università e della ricerca www.miur.it ;
- ➔ per gli enti di cui alla **lettera c)** (enti della ricerca sanitaria), il Ministero della salute cura la predisposizione del relativo elenco e la trasmissione dello stesso, in via telematica, all'Agenzia;
- ➔ per i Comuni di cui alla **lettera d)** non viene predisposto alcun elenco in quanto i contribuenti possono esprimere la preferenza esclusivamente per il comune di residenza;
- ➔ per gli enti di cui alla **lettera e)** (associazioni sportive dilettantistiche) l'Agenzia delle Entrate gestisce l'elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente. La predisposizione dell'elenco è demandata al Coni.

La procedura per enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche

Sarà possibile effettuare l'iscrizione esclusivamente in via telematica direttamente (previo ottenimento del pin code) oppure rivolgendosi ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica **dal 22 marzo al 7 maggio 2013**.

Sono tenuti a presentare domanda per il 2013 anche enti e associazioni che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti.

Qualora emergano errori di iscrizione nell'elenco del volontariato, il legale rappresentante dell'ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.

Enti di volontariato

La tipologia di soggetti denominata **enti del “volontariato”** comprende i seguenti enti destinatari del contributo del cinque per mille:

- ➔ le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell'Anagrafe delle Onlus;
- ➔ gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno iscritti nell'Anagrafe delle Onlus in quanto Onlus parziali, cioè limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori di attività elencati all'art. 10, co.1, lett. a), del D.Lgs. n.460/97;
- ➔ le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato di cui alla Legge n.266/91;
- ➔ le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della Legge n.49/87, iscritte presso il Ministero degli Affari Esteri;
- ➔ le cooperative sociali di cui alla Legge n.381/91, iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative istituito con Decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2004, nonché i consorzi di cooperative con la base sociale formata per il cento per cento dalle stesse cooperative sociali;
- ➔ le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art.7 della Legge n.383/00;

- ➡ le associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle Onlus elencati all'art.10, co.1, lett. a), del D.Lgs. n.4601/97.

Associazioni sportive dilettantistiche

Possono partecipare al riparto del 5 per mille esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale. In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che sono affiliate ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:

- ➡ avviamento e formazione allo *sport* dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- ➡ avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- ➡ avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute alla compilazione della sezione II del modello, nella quale il rappresentante legale dell'associazione dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla norma ai fini dell'ammissione al riparto del cinque per mille:

- ➡ costituzione ai sensi dell'art.90 della L. n.289/02;
- ➡ possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni;
- ➡ affiliazione a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni;
- ➡ presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;
- ➡ effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo *sport* dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Il modello contiene anche dei campi facoltativi nei quali indicare il proprio indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici.

La presentazione della domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate, da effettuarsi telematicamente, e la correzione di errori nell'iscrizione nell'elenco seguono le stesse regole degli enti di volontariato.

La sanatoria

Nel caso di:

- ➡ domanda di iscrizione non regolarmente presentata nei termini (7 maggio 2013 per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche);
- ➡ dichiarazione sostitutiva non regolarmente presentata nei termini (1° luglio 2013 per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche) e
- ➡ mancata allegazione alla dichiarazione sostitutiva della copia del documento di identità del rappresentante legale.

L'art.2 del D.L. n.16/12 (che ha introdotto l'istituto della cosiddetta remissione *in bonis*) prevede la possibilità di sanare tali irregolarità entro il **30 settembre 2013**.

Per la regolarizzazione è necessario:

- ➡ essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;
- ➡ presentare la domanda di iscrizione e/o provvedere alla integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d'identità) entro l'anzidetto termine del 30 settembre;
- ➡ versare una sanzione di **€258** tramite modello F24 indicando il **codice tributo 8115** (è esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione).

N.B. La regolarizzazione delle domande di iscrizione ovvero della dichiarazione sostitutiva deve essere effettuata con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l'invio originario.

Rendicontazione

Gli enti che riceveranno il contributo del 5 per mille dovranno redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite.

La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo e la trasmissione deve avvenire entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione.

Gli enti del “volontariato” devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre al modello di rendiconto sono pubblicate le linee guida per la predisposizione del rendiconto da parte degli enti del volontariato).

LA TEMPISTICA		
	Enti del volontariato	Associazioni sportive dilettantistiche
Termine iniziale presentazione domanda d'iscrizione	22 marzo 2013	22 marzo 2013
Termine finale presentazione domanda d'iscrizione	7 maggio 2013	7 maggio 2013
Pubblicazione elenco provvisorio	14 maggio 2013	14 maggio 2013
Richiesta correzione domande (alla DRE competente)	20 maggio 2013	20 maggio 2013
Pubblicazione elenco aggiornato	27 maggio 2013	27 maggio 2013
Invio dichiarazione sostitutiva (raccomandata R.R.)	1° luglio 2013 alle Direzioni Regionali dell'Agenzia	1° luglio 2013 agli Uffici territoriali del Coni
Termine per le regolarizzazioni ex D.L. 16/12 (remissione <i>in bonis</i>) (*)	30 settembre 2013	30 settembre 2013

(*) Il mancato rispetto dell'invio della dichiarazione sostitutiva e/o la mancata allegazione del documento di identità – in assenza di regolarizzazione entro il 30.09.2013 - costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

Alternativa Pec per gli enti di volontariato

In alternativa alla raccomandata, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati mediante la propria casella di posta elettronica certificata (Pec) alla casella di posta elettronica certificata (Pec) della Direzione Regionale territorialmente competente riportando nell'oggetto l'indicazione “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2013” e allegando copia della dichiarazione sostitutiva, ottenuta mediante scansione dell'originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità. Gli indirizzi Pec delle Direzioni regionali sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.